



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria e Direzione Generale
Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3043/2024

OGGETTO: PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI- ADOZIONE

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3334_2024.docx

Hash:

E4BE90A48BDD81C1DCDC8215FB72589906A0F3493727E365985684C7E9B4C41C1414B7D2AFB9D7
2172E9BC13C77FDBB12D8A5B15A83E7D356FE23AF69DDD66B2

Nome file allegato: Patto di integrità definitivo.pdf

Hash:

AB11D08A33A8C5CDADF00F5E3C89288202C70E3C44EC1CF6552C30BA31D76FE17A9BA8D6329B0C
B8F50E91E4728CDA6F630D0B6C86DF298A9FCDE3536E90113C

**Sottoscritta da
(MARIA CONCETTA GIARDINA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale
Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

Atto N. 3043/2024

Oggetto: PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI- ADOZIONE .

In data 25/11/2024 il dirigente MARIA CONCETTA GIARDINA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, con particolare riferimento alla sezione di prevenzione della corruzione;

Visto il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché il "Codice di comportamento" dell'amministrazione contraente".

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 con il quale è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni in tema di trasparenza ed obblighi di pubblicità;

Visto il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Considerato che:

- Si ritiene opportuno adottare un Patto di integrità strutturato quale accordo tra l'Amministrazione pubblica e i concorrenti alle gare per l'aggiudicazione di pubblici contratti contenente reciproci e formali obblighi tra la Stazione appaltante e l'Operatore Economico partecipante alle procedure di gara relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale
Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale;

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità costituirà condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall'Amministrazione, nei limiti e con le modalità esplicitate nel medesimo documento;
- il Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concessive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti e concessioni banditi dalla Stazione Appaltante.
- il patto è altresì uno strumento finalizzato a promuovere la cultura dell'integrità e della legalità e a migliorare il rapporto di fiducia tra Cittadini, Operatori Economici e Pubblica Amministrazione.
- il Patto di Integrità è stato costruito come strumento replicabile dai Comuni del territorio metropolitano, per le gare condotte in autonomia, favorendo un'applicazione uniforme dei principi di integrità e trasparenza su scala territoriale e contribuendo al miglioramento delle pratiche amministrative nei processi di gara e di esecuzione contrattuale;

Ritenuto, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, di pubblicare il presente atto e i relativi allegati, oltre che all'albo on line sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Città metropolitana di Genova, e sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova, nella sezione "Chi siamo",

Visto il testo del "Patto d'integrità" allegato sub A al presente atto e ritenuto meritevole d'approvazione;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Anticorruzione della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di approvazione, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal PIAO Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2024-2026 della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii.

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Segreteria e Direzione Generale
Servizio Segreteria Generale e Avvocatura

e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Marco Zarattini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo e, per l'effetto:

1. Di approvare il documento recante "Patto di integrità", allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di pubblicare il presente atto e i relativi allegati oltre che all'Albo Pretorio on line, sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Città metropolitana di Genova, e sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante nella sezione "Chi siamo";
3. Di stabilire che l'espressa accettazione del "Patto di integrità", cui fare rinvio tramite apposito link all'indirizzo di pubblicazione nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d'invito, costituisca condizione di ammissione alle procedure d'affidamento di contratti pubblici, da prevedersi negli avvisi, bandi o lettere d'invito adottati da questo ente dopo che la presente determinazione sarà divenuta efficace;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Direttori e Dirigenti dell'Ente ai fini della sua applicazione.
5. Di inviare il "Patto di Integrità" ai Comuni del territorio metropolitano affinché, su base volontaria, possano adottarlo nelle loro procedure di gara, fatte salve le specifiche integrazioni ritenute opportune in base alle specificità locali.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARIA CONCETTA GIARDINA)
con firma digitale**

Allegato A

PATTO DI INTEGRITA'

La Città metropolitana di Genova/ Il Comune di con sede in Genova/....., piazzale Mazzini n.2/....., CF:80007350103,..... P.Iva: 00949170104,..... nella persona del

e

la Società (.....) (di seguito denominata Operatore economico), sede legale in (.....), C.F. (.....), P.IVA (.....), rappresentata da (.....) in qualità di (.....)

VISTI

1. l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. il vigente Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
3. il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Stazione appaltante, approvato con disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale dell'ente;
4. il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché il "Codice di comportamento" della Stazione Appaltante.
5. il D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. in tema di trasparenza ed obblighi di pubblicità
6. il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. , Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
7. il D. Lgs. 36/2023, con particolare riguardo agli articoli relativi ai principi fondanti dell'attività degli Enti durante tutto il ciclo di vita dei contratti (risultato, fiducia, accesso al mercato, ecc.)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

1.1 Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concessive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti e concessioni banditi dalla Stazione Appaltante. Il patto è altresì uno strumento finalizzato a promuovere la cultura dell'integrità e della legalità e a migliorare il rapporto di fiducia tra Cittadini, Operatori Economici e Pubblica Amministrazione.

1.2 Nel Patto sono stabiliti reciproci e formali obblighi tra la Stazione appaltante e l'Operatore Economico partecipante alle procedure di gara che riguardano affidamenti per lavori e forniture superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale.

1.3 Con il Patto di Integrità le Parti, in particolare, assumono l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente che indirettamente tramite intermediari – al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 L'espressa accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall'Amministrazione.

1.5 Il Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i della Società, è presentato dall'Operatore Economico in allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio essa verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica alle procedure di gara sopra la soglia dell'affidamento diretto.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto.

2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto della Stazione Appaltante impiegato nell'ambito delle procedure di gara, affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'Operatore Economico e la Stazione Appaltante sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3 -Obblighi dell'Operatore Economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

3.1.1 a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

3.1.2 a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;

3.1.3 a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Stazione appaltante tramite piattaforma WistleBlowing in forma non anonima e citando il presente Patto di Integrità, un qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della Stazione appaltante;

3.1.4 a non creare o, se esistenti, a non mantenere situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da limitare la libera concorrenza e, comunque, a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;

3.1.5 a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Stazione appaltante, tramite piattaforma WistleBlowing, in forma non anonima e e citando il presente Patto di Integrità, situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante;

3.1.6 ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;

3.1.7 ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dell'esistenza di una piattaforma sul sito della Stazione appaltante che permette di attivare la procedura del c.d. whistleblowing per la segnalazione, anche in forma anonima, di irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino l'Amministrazione, che è accessibile al seguente indirizzo:

<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/>

3.1.8 a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cosiddetto pantouflage);

3.1.9 a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, e se aggiudicatario, anche per tutta la durata dell'esecuzione del contratto, il possesso dei requisiti generali (artt. 94 e ss del D. Lgs 36/2023) e speciali (art. 100 del D.Lgs 36/2023), presupposto della partecipazione alla gara e dell'affidamento, con particolare riferimento alla iscrizione nelle c.d. white list previste dalla legislazione antimafia, se richieste dalla documentazione di gara, e a comunicare tempestivamente il verificarsi di circostanze che modifichino il possesso dei suddetti requisiti.

3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore Economico con il quale la Stazione appaltante ha stipulato il contratto.

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna inoltre a:

3.2.1 inserire nei contratti stipulati con i propri subcontraenti e subappaltatori una clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità, e avrà l'onere di pretenderne il rispetto;

3.2.2 comunicare all'Amministrazione il "Titolare effettivo", individuato ai sensi della normativa antiriciclaggio italiana (D.lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 125/2019) anche dei propri eventuali subappaltatori e/o subcontraenti;

3.2.3 rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti nel corso dell'esecuzione del contratto;

3.2.4 comunicare alla Stazione appaltante, in caso di ricorso all'istituto del distacco, l'elenco dei lavoratori e delle imprese distaccanti, le comunicazioni di legge (unilav, inail, ecc.), il relativo contratto di distacco con l'impresa distaccante e la specificazione del CCNL applicato al personale distaccato.

3.2.5. aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che la Stazione Appaltante si riserva di eseguire o di far eseguire presso le unità produttive o le sedi operative dell'O.E.

3.2.6. denunciare alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'Imprenditore, degli eventuali membri della compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Articolo 4 - Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

1) esclusione dalla procedura di affidamento se la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;

2) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;

3) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 5 - Obblighi della Stazione appaltante

5.1 La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali inerenti all'ambito del presente Patto di Integrità.

5.2 Qualora la Stazione appaltante riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un'istruttoria per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.3 L'Ente si impegna a garantire al proprio personale un'adeguata formazione sia dal punto di vista degli adempimenti previsti dai diversi iter amministrativi, sia in materia di etica pubblica, trasparenza ed anticorruzione allo scopo di garantire le necessarie competenze utili a riconoscere e gestire situazioni critiche che possano sfociare in vere e proprie condotte corruttive o in episodi di "maladministration".

Articolo 6 – Durata ed efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7 -Foro competente

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità tra le parti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.